

Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero Interno

Piazza del Viminale 1 – 00184 Roma tel. 06/46525905

Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it

CIRCOLARE N. 141 14 ottobre 2021

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER IL RIENTRO IN PRESENZA E NUOVE DISPOSIZIONE SUL LAVORO FRAGILE



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE Ufficio IV Relazioni Sindacali

Prot. n. OM.6161/BIS/2/2-1035

Roma, 13 ottobre 2021

- FP/CGIL
- CISL/FP
- UIL/PA
- CONFINTESA FP
- CONFSAL/UNSA
- FLP
- USB-Interno

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid – 19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del giorno 8 ottobre 2021 – modalità organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente e nuove disposizioni sul lavoro agile.

Si trasmette l'unita documentazione, relativa all'oggetto, che costituirà argomento di incontro in modalità videoconferenza nella giornata di domani 14 ottobre secondo il seguente programma:

ORE 11,30: FLP

ORE 11,45: USB

ORE 12,00: CONFINTESA, CONFSAL UNSA

ORE 12,30: CGIL, CISL, UIL

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO F.to Giallongo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgs. 39/93



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

Ai Prefetti della Repubblica LORO SEDI

Al Commissario del Governo per la provincia di

BOLZANO

Al Commissario del Governo per la provincia

di

TRENTO

OGGETTO: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del giorno 8 ottobre 2021 – modalità organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente e nuove disposizioni sul lavoro agile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono state introdotte nuove regole per disciplinare la prossima fase della stagione emergenziale.

Il lavoro agile, applicato in misura ampia e in forma semplificata negli uffici pubblici al fine di contenere la diffusione del contagio, a decorrere dal 15 ottobre 2021 cessa di essere modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e si dispone il rientro in presenza dei dipendenti.

Con decreto dell'8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, ha indicato le modalità organizzative per gestire il rientro in presenza del personale dipendente.

In particolare, il decreto ministeriale dispone che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità:

 organizzano le attività dei propri uffici programmando il rientro in sede di tutto il personale entro il 30 ottobre e assicurando, da subito, la presenza in servizio dei



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

dipendenti preposti alle attività di sportello e ricevimento degli utenti (*front office*) e di quelli assegnati ai settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (*back office*), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento;

 individuano, anche in relazione alle caratteristiche del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Con specifico riferimento al **lavoro agile**, il provvedimento stabilisce che l'istituto non è più qualificato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo essere prevalente, per ciascun dipendente, l'esecuzione della prestazione presso la sede di servizio.

Da quanto sopra discende che, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l'accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- 1. lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare la qualità dei servizi;
- deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che svolge l'attività in modalità da remoto, che tenga conto della duplice esigenza di assicurare il puntuale andamento delle attività e rispettare le misure di carattere sanitario;
- 3. le amministrazioni devono disporre di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- 4. qualora sia stato accumulato lavoro arretrato, deve essere previsto un piano di smaltimento;
- 5. i dipendenti devono disporre di apparati tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- 6. ciascun lavoratore agile deve stipulare con il capo dell'ufficio un accordo individuale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel quale siano quantomeno precisati gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile, modi e



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

tempi di svolgimento dell'attività lavorativa da remoto, eventuali fasce di contattabilità e la fascia oraria di disconnessione del lavoratore, modalità e criteri di misurazione della prestazione;

7. deve essere assicurato il prevalente svolgimento della prestazione lavorativa in presenza per i dirigenti e i responsabili dei procedimenti amministrativi.

Il decreto affida ai dirigenti di livello non generale la responsabilità di dare puntuale attuazione alle prescrizioni in esso contenute e rinvia ad apposite linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell'omogenea applicazione delle misure indicate.

Con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'accordo individuale sul lavoro agile e i criteri di rotazione del personale in presenza imposti dalle norme di carattere sanitario si prevede, altresì, un previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Speciali misure sono, inoltre, dettate in materia di mobilità del personale.

Al riguardo, si stabilisce che, al fine di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza, tenendo conto delle nuove disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Alla luce delle nuove disposizioni diramate dal Ministro per la pubblica amministrazione sopra sintetizzate, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle misure contenute nel provvedimento negli Uffici centrali e periferici di questa Amministrazione, si forniscono le seguenti indicazioni.

Ciascun Ufficio dovrà elaborare una pianificazione che preveda il graduale rientro in sede di tutto il personale in servizio a decorrere dal 15 ottobre ed entro il 30 ottobre p.v., assicurando, da subito, la presenza in servizio dei dipendenti preposti alle attività di sportello e ricevimento degli utenti (front office) e di quelli assegnati ai settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento.

Al fine di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, ciascun Ufficio dovrà valutare l'opportunità di individuare, nel rispetto



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

del sistema di partecipazione sindacale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi.

Per quel che concerne il lavoro agile, si rappresenta che è in fase di elaborazione un atto di regolazione che definirà, in coerenza con le indicazioni formulate nel decreto ministeriale, modalità, criteri e limiti di applicazione del modello negli Uffici dell'Amministrazione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, si rappresenta che i progetti di lavoro agile nati in concomitanza dell'emergenza – e realizzati con la modalità semplificata prevista dall'articolo 87, comma 1, lettera b) del decreto legge n.18/2020 - si devono intendere conclusi e che il personale ammesso a fruire di questa modalità di lavoro dovrà rientrare in sede entro e non oltre il 30 ottobre p.v.

L'unica eccezione alla regola sopra descritta concerne i lavoratori fragili, i quali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n.18/2020, continuano a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto". Nel caso in cui il lavoro da remoto non sia non sia applicabile, la loro assenza è equiparata al ricovero ospedaliero.

Al riguardo, si precisa che, sono da considerarsi 'fragili' i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Analogo diritto è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di sedici anni, alternativamente all'altro genitore, per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale. Il medesimo beneficio è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

educativi speciali. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è prevista la facoltà per il genitore di fruire di periodi di congedo.

Si richiama, infine, l'attenzione, sui compiti assegnati ai *mobility manager* aziendali, ai quali è richiesto di contribuire, attraverso l'elaborazione dei piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) e la stipula di convenzioni con operatori che svolgono la propria attività nel settore della mobilità urbana, ad agevolare i trasferimenti dei dipendenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmen Perrotta



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Roma, data protocollo

- Alla Segreteria del Ministro
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Molteni
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Scalfarotto
- Alla Segreteria del Sottosegretario di Stato On. Sibilia
- All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari
- All'Ufficio stampa e comunicazione
- All'Organismo indipendente di valutazione della performance
- Al Dipartimento per gli affari interni e territoriali
- Al Dipartimento della pubblica sicurezza
- Al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione
- Al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
- All'Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse
- All'Autorità di gestione per l'attuazione del programma nazionale "servizi di cura dell'infanzia e agli anziani non autosufficienti"

e, p.c. Al Gabinetto del Ministro

OGGETTO: decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del giorno 8 ottobre 2021 – modalità organizzative per il rientro in presenza del personale dipendente e nuove disposizioni sul lavoro agile.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, sono state introdotte nuove regole per disciplinare la prossima fase della stagione emergenziale.

Il lavoro agile, applicato in misura ampia e in forma semplificata negli uffici pubblici al fine di contenere la diffusione del contagio, a decorrere dal 15 ottobre 2021 cessa di essere modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e si dispone il rientro in presenza dei dipendenti.

Con decreto dell'8 ottobre 2021, il Ministro per la pubblica amministrazione, in attuazione delle disposizioni impartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 settembre 2021, ha indicato le modalità organizzative per gestire il rientro in presenza del personale dipendente.



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

In particolare, il decreto ministeriale dispone che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle vigenti misure di contrasto al fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità:

- organizzano le attività dei propri uffici programmando il rientro in sede di tutto il
 personale entro il 30 ottobre e assicurando, da subito, la presenza in servizio dei
 dipendenti preposti alle attività di sportello e ricevimento degli utenti (front office) e
 di quelli assegnati ai settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office),
 anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento;
- individuano, anche in relazione alle caratteristiche del proprio ambito territoriale e tenuto conto delle condizioni del trasporto pubblico locale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale.

Con specifico riferimento al **lavoro agile**, il provvedimento stabilisce che l'istituto non è più qualificato come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, dovendo essere prevalente, per ciascun dipendente, l'esecuzione della prestazione presso la sede di servizio.

Da quanto sopra discende che, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), l'accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato alle seguenti condizioni:

- 1. lo svolgimento della prestazione in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare la qualità dei servizi;
- deve essere garantita un'adeguata rotazione del personale che svolge l'attività in modalità da remoto, che tenga conto della duplice esigenza di assicurare il puntuale andamento delle attività e rispettare le misure di carattere sanitario;
- le amministrazioni devono disporre di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- qualora sia stato accumulato lavoro arretrato, deve essere previsto un piano di smaltimento;



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

- 5. i dipendenti devono disporre di apparati tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta:
- 6. ciascun lavoratore agile deve stipulare con il capo dell'ufficio un accordo individuale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, nel quale siano quantomeno precisati gli obiettivi della prestazione resa in modalità agile, modi e tempi di svolgimento dell'attività lavorativa da remoto, eventuali fasce di contattabilità e la fascia oraria di disconnessione del lavoratore, modalità e criteri di misurazione della prestazione;
- 7. deve essere assicurato il prevalente svolgimento della prestazione lavorativa in presenza per i dirigenti e i responsabili dei procedimenti amministrativi.

Il decreto affida ai dirigenti di livello non generale la responsabilità di dare puntuale attuazione alle prescrizioni in esso contenute e rinvia ad apposite linee guida del Ministro per la pubblica amministrazione ai fini dell'omogenea applicazione delle misure indicate.

Con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'accordo individuale sul lavoro agile e i criteri di rotazione del personale in presenza imposti dalle norme di carattere sanitario si prevede, altresì, un previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Speciali misure sono, inoltre, dettate in materia di mobilità del personale.

Al riguardo, si stabilisce che, al fine di agevolare gli spostamenti casa – lavoro del personale dipendente, anche con modalità sostenibili, i mobility manager aziendali delle pubbliche amministrazioni, nominati ai sensi del decreto interministeriale 12 maggio 2021, elaborano i piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) di propria competenza, tenendo conto delle nuove disposizioni relative all'ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro.

Alla luce delle nuove disposizioni diramate dal Ministro per la pubblica amministrazione sopra sintetizzate, al fine di garantire un'omogenea applicazione delle misure contenute nel provvedimento negli Uffici centrali e periferici di questa Amministrazione, si forniscono le seguenti indicazioni.

Ciascun Ufficio dovrà elaborare una pianificazione che preveda il graduale rientro in sede di tutto il personale in servizio a decorrere dal 15 ottobre ed entro il 30 ottobre p.v., assicurando, da subito, la presenza in servizio dei dipendenti preposti alle attività di sportello



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

e ricevimento degli utenti (front office) e di quelli assegnati ai settori preposti all'erogazione di servizi all'utenza (back office), anche attraverso la flessibilità degli orari di sportello e di ricevimento.

Al fine di evitare che il personale che accede alla sede di servizio si concentri nella stessa fascia oraria, ciascun Ufficio dovrà valutare l'opportunità di individuare, nel rispetto del sistema di partecipazione sindacale, fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle già adottate, anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi.

Per quel che concerne il lavoro agile, si rappresenta che è in fase di elaborazione un atto di regolazione che definirà, in coerenza con le indicazioni formulate nel decreto ministeriale, modalità, criteri e limiti di applicazione del modello negli Uffici dell'Amministrazione.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, si rappresenta che i progetti di lavoro agile nati in concomitanza dell'emergenza – e realizzati con la modalità semplificata prevista dall'articolo 87, comma 1, lettera b) del decreto legge n.18/2020 - si devono intendere conclusi e che il personale ammesso a fruire di questa modalità di lavoro dovrà rientrare in sede entro e non oltre il 30 ottobre p.v.

L'unica eccezione alla regola sopra descritta concerne i lavoratori fragili, i quali, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n.18/2020, continuano a svolgere l'attività lavorativa in modalità agile "anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto". Nel caso in cui il lavoro da remoto non sia non sia applicabile, la loro assenza è equiparata al ricovero ospedaliero.

Al riguardo, si precisa che, sono da considerarsi 'fragili' i lavoratori dipendenti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Analogo diritto è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, al lavoratore dipendente genitore di figlio minore di sedici anni, alternativamente all'altro genitore, per il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata



DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE, PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale. Il medesimo beneficio è riconosciuto a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, o con bisogni educativi speciali. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è prevista la facoltà per il genitore di fruire di periodi di congedo.

Si richiama, infine, l'attenzione, sui compiti assegnati ai *mobility manager* aziendali, ai quali è richiesto di contribuire, attraverso l'elaborazione dei piani degli spostamenti casa – lavoro (PSCL) e la stipula di convenzioni con operatori che svolgono la propria attività nel settore della mobilità urbana, ad agevolare i trasferimenti dei dipendenti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmen Perrotta